



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera del Commissario Straordinario n.1. del..20/01/2024
con i poteri del consiglio comunale.

Art.1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la modalità di funzionamento della Commissione Consultiva del Commercio su aree pubbliche.

Ai sensi della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6, nei comuni con popolazione residente superiore a 15.000 abitanti è istituita una Commissione Consultiva del commercio su aree pubbliche presieduta dallo stesso Sindaco o suo delegato, composta da rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, da Rappresentanti delle imprese commerciali su area pubblica e da Rappresentanti esperti dei problemi della distribuzione”;

Art. 2

Modalità di nomina e durata in carica

1. La Commissione è nominata dal Sindaco.

2. La Commissione rimane in carica per anni 5 (cinque) dal provvedimento di nomina e continua comunque ad operare ed essere efficace fino al giorno di nomina della nuova Commissione;

3. Per la nomina dei componenti della Commissione, al fine dell'individuazione delle Associazioni maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale 6/2010, il Comune procederà con avviso pubblico, da pubblicare in Albo Pretorio per la durata di giorni 15 (quindici);

4. La maggiore rappresentatività è comprovata dal maggior numero degli iscritti, su scala provinciale.

5. In Caso di Associazioni superiori al numero di posti disponibili, i Rappresentanti delle Associazioni saranno individuati in relazione all'effettiva rappresentatività delle stesse.

6. In caso di Associazioni inferiori rispetto al numero di posti disponibili, Il Comune procederà comunque con la nomina della Commissione con la sola partecipazione delle Associazioni che hanno presentato domanda di partecipazione.

7. Con la stessa procedura prevista per gli effettivi, possono essere nominati anche membri supplenti.

Art. 3

Composizione

1. La Commissione è così composta:

- dal Sindaco o Suo delegato con funzione di Presidente;
- dal Comandante della Polizia Locale o Suo delegato;
- dal Responsabile dell'area Tecnica di Programmazione o Suo delegato;

- da tre Rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello provinciale per il settore del Commercio su aree pubbliche;
- da due Rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- da un esperto dei problemi della distribuzione e del commercio;

2. La partecipazione alla Commissione del Commercio di cui al presente regolamento è a titolo gratuito.

3. Il Segretario della Commissione è individuato nella figura dell'addetto incaricato del servizio S.U.A.P.;

Art. 4

Attività della Commissione

1. La Commissione è sentita in riferimento:

- a) alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere e delle sagre ai sensi della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6;
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- f) le richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale;
- g) a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

Art. 5

Convocazione

1. La Commissione si riunirà nei locali individuati di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.

2. La convocazione della Commissione è disposta dal Presidente con apposito ordine del giorno da comunicare per iscritto ai componenti almeno 5 giorni antecedenti la data di convocazione.

3. Su richiesta di almeno 1/3 dei membri della Commissione, la stessa deve essere convocata dal Presidente.

4. Per ogni riunione della Commissione dovrà redigersi un breve verbale.

Art.6

Validità delle adunanze e modalità di deliberazione

1. Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipano la metà più uno dei componenti.
2. Le deliberazioni, i pareri e gli indirizzi sono assunti con la maggioranza dei presenti.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.7

Dimissioni e decadenza

1. I membri della Commissione cessano dalla carica per dimissioni o per decadenza automatica, senza necessità di esplicita dichiarazione, dopo 3 (tre) assenze ingiustificate in un anno solare.

Art.8

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della Deliberazione di Consiglio con la quale viene approvato.